

Capitolato Speciale d'Appalto**Gara 06bis/2015**

Procedura negoziata per la progettazione e realizzazione in opera di una tribuna fissa per il dipartimento di Teatro – Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - con aggiudicazione a favore dell'offerta a ribasso economicamente più vantaggiosa

Cig 6256020704**INDICE**

ART. 1. -	OGGETTO DELLA PROCEDURA	2
ART. 2. -	VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	2
ART. 3. -	CARATTERISTICHE TECNICHE – MODALITA' DI INTERVENTO	3
ART. 4. -	INFORMAZIONI TECNICHE	6
ART. 5. -	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA	8
ART. 6. -	GESTIONE DELLA FORNITURA – DIRETTORE LAVORI.....	9
ART. 7. -	OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO (TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale).....	10
ART. 8. -	ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 9. -	REFERENTE DEL FORNITORE.....	12
ART. 10. -	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) 12	
ART. 11. -	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	12
ART. 12. -	CORRISPETTIVO.....	13
ART. 13. -	SUBAPPALTO	13
ART. 14. -	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 15. -	RESPONSABILITA'	16
ART. 16. -	PERSONALE.....	16
ART. 17. -	FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	17
ART. 18. -	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
ART. 19. -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
ART. 20. -	POLIZZA ASSICURATIVA.....	19
ART. 21. -	CAUZIONE DEFINITIVA.....	22
ART. 22. -	CONTROLLI/VIGILANZA	23
ART. 23. -	PENALITA'	23
ART. 24. -	ESECUZIONE IN DANNO	24
ART. 25. -	RISOLUZIONE	25
ART. 26. -	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	25
ART. 27. -	RECESSO	25
ART. 28. -	FORO COMPETENTE.....	26
ART. 29. -	STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	26
ART. 30. -	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	26

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

ART. 1. - OGGETTO DELLA PROCEDURA

Costituisce oggetto del presente appalto, con affidamento mediante contratto a corpo per la progettazione e la realizzazione in opera di una tribuna fissa per il dipartimento di Teatro – Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

L'aggiudicazione del presente appalto è con **Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante percentuale unica di ribasso offerta sul costo a base d'asta.**

Il fornitore dovrà tenere conto che la tribuna dovrà essere omologata per pubblico spettacolo e corredata da tutte le certificazioni necessarie e di rito per l'ottenimento del CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI e il nulla osta per la COMMISSIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI MILANO

ART. 2. - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

A.) Valore dell'appalto comprensivo di:	Euro 40.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva	
- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore,	
- Costi del personale, dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti.	
- Realizzazione, Fornitura e montaggio della tribuna fissa, chiavi in mano comprensivi di certificazione di corretto montaggio, comprensiva di predisposizione di luci segna passo sui gradini	
- Smontaggio e rimontaggio in altra sede della tribuna preesistente	
B) Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008).	Euro 400,00 pari a 1,00%

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Classificazione dei lavori ai sensi degli artt. 37 e 118 del D.Lgs.163/2006 Codice Contratti PP e dell'art. 61 e Allegato A del DPR 207/2010 Regol. Codice Contratti PP:

valore A			
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	€ 40.000,00
in caso di possesso della OG1 le categorie successivamente indicate sono tutte scorporabili			
o anche			
Prevalente o Scorporabile	OS18 A	Componenti strutturali in acciaio	€ 29.240,00
la OS18 è prevalente in alternativa alla OG1 (se mancante)			
Scorporabile		Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 3.500,00
Scorporabile	OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	€ 1.500,00
Scorporabile	OS-6	fornitura e posa in opera, dei rivestimenti e pavimenti, delle sedute e di tutte le finiture	€ 5.760,00
= valore A			€ 40.000,00
valore B	oneri della sicurezza		€ 400,00
TOTALE A+B			€ 40.400,00

ART. 3. - CARATTERISTICHE TECNICHE – MODALITA' DI INTERVENTO

Scuole Civiche di Milano ha necessità di realizzare, presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi (tra luglio 2015 e settembre 2015 – secondo una pianificazione da concordare con l'aggiudicatario), una tribuna fissa omnicomprensiva di sedute, come da progetto preliminare, costituito da schema grafico allegato A e indicazioni tecniche e specifiche funzionali indicate nel presente documento.

La sede di destinazione sarà Via Salasco 4. Scuole Civiche di Milano, tuttavia, si riserva la facoltà di non realizzare in toto la tribuna. Questo perché, Scuole Civiche di Milano ha partecipato ad un Bando pubblicato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia e ad oggi non si è a conoscenza se il contributo verrà erogato. Nello stesso modo Scuole Civiche di Milano non realizzerà la posa e la fornitura oggetto della presente procedura se non reperirà altri fondi, anche da voci di bilancio proprio.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Di conseguenza l'aggiudicatario della presente procedura non potrà pretendere alcun risarcimento se Scuole Civiche di Milano deciderà, a suo sindacabile giudizio, di non procedere con la stipula del contratto E/O alla parziale/completa realizzazione della fornitura.

- **il valore a base d'asta** (a corpo) dell'intera progettazione e realizzazione in opera al netto degli oneri delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati specificamente non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis e art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008) – è onnicomprensivo e calcolato per la fornitura completa come da progetto:

a) Progettazione definitiva ed esecutiva

b) Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore;

c) Costi del personale, che devono essere dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso.

L'operatore economico dovrà rendere dichiarazione e fornire scheda di scomposizione dei costi - secondo il modello predisposto dalla Fondazione - atta a documentare che - il ribasso sul prezzo a base d'asta è stato determinato senza incidere sulle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il costo del personale deve essere valutato moltiplicando il costo orario, come definito dalla norma, per il numero di ore/uomo necessarie per rendere la prestazione; pertanto è legittimo il ribasso giustificato in tutto o in parte dal minor numero di ore/uomo, fermo restando il costo orario suddetto, ma la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 art. 86 D.Lgs. 163/2006, potrà sempre richiedere all'offerente di giustificarne la congruità.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 comma 3 D.Lgs. 163/2006);

- d) costi per il materiale per copertura e imballaggio, costi di imballaggio e disimballaggio comprensivi del trasporto in discarica del materiale di scarto;
- e) costi del trasporto franco nostra sede e i mezzi necessari allo stesso;
- f) se del caso richiesta di permessi Comunali per carico e scarico merci a carico dell'aggiudicataria; aggiornamento catastale e ogni altra pratica urbanistica;
- g) consegna presso il luogo e il piano di destinazione in base al piano di lavoro che verrà elaborato a seguito dell'offerta unitamente agli addetti del dipartimento e dal fornitore aggiudicatario;
- h) smontaggio e rimontaggio, in altra sede, della tribuna preesistente
- i) i costi per polizza trasporto
- l) costi relativi alla posta e montaggio del materiale per realizzare la tribuna chiavi in mano

La fornitura e la relativa posa è prevista durante tutti i giorni lavorativi feriali.

Per giorni feriali si intendono: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Per festivi si intendono i giorni festivi riconosciuti dal CCNL.

Scuole Civiche di Milano concorderà con l'Operatore Economico aggiudicatario il periodo di espletamento del servizio che può essere suscettibile di variazione non dipendenti da decisioni di Scuole Civiche di Milano che non se ne assume alcun onere.

I locali dove si dovrà realizzare la tribuna si trovano al piano terra presso la sede di Via Salasco 4 (si consegnerà una piantina in PDF dello spazio all'aggiudicatario).

ART. 4. - INFORMAZIONI TECNICHE

Tribuna fissa per interni con robusta struttura di acciaio verniciato nero a sezioni e spessori adeguatamente dimensionati per il rispetto della normativa di sicurezza di riferimento. La struttura portante dovrà essere il più monolitica possibile eliminando i punti deboli, con ricorso a saldature piuttosto che all'inserimento di viti e dadi, con il risultato di minori pezzi da montare, poca possibilità che alcune parti si possano muovere a seguito dell'allentamento delle viti e una resistenza nettamente superiore.

Piani di seduta in polipropilene ribaltabile (classe 1) stampati per iniezione con due appoggi laterali (braccioli) e con struttura e supporti in acciaio piegato ed elettrosaldato in metallo verniciato con resine epossidiche(nero), per un totale di 72 posti (approvazione regola tecnica prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo DMI del 19/08/96).

Fissaggio all'alzata del gradone mediante quattro tasselli ad espansione e quattro viti in acciaio zincato di adeguata dimensione.

Pavimentazione in compensato ad incollaggio fenolico autoestinguente classe 1: il pavimento dovrà essere goffrato sulla superficie in vista ad effetto antisdrucchiolo. Ogni pannello deve avere dimensione mm 18 di spessore, e modulo di resistenza alla flessione 1.52 kg/mq. Ogni pannello dovrà essere profilato in alluminio anodizzato rivettato.

Parapetti di protezione perimetrali (tre lati) a norma di legge. I corrimani e il parapetto posteriore singoli dovranno essere in tubo d'acciaio atto a sopportare le sollecitazioni previste dalle norme vigenti, verniciato a fuoco, colore nero, con corrimani a norma di legge.

Tribuna Fissa – come da disegno ALLEGATO A.

Lunghezza massima m. 8,80

Larghezza indicativa m. 6,30 (a seconda della larghezza dei singoli piani)

Altezza da terra m. 2,16

N°6 totale dei piani: N°5 piani con larghezza indicativa di cm. 90. Alzata cm. 36, 12 posti.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

(la larghezza può essere differente adeguandosi agli standard costruttivi.

Purché a norma di legge considerando sedie con seduta ribaltabile).

N°1 piano alla sommità con larghezza indicativa di cm. 180. Alzata cm. 36, 12 posti (larghezza necessaria ad una fila di posti, come sopra, più un corridoio posteriore di cm. 90).
Posti totali N° 72.

N° 12 gradini: lunghezza cm. 120, alzata cm. 18, larghezza indicativa cm. 45 (50% della larghezza dei piani).

N° 10 gradini intermedi.

N° 2 gradini di accesso al primo piano da terra, ancorati alla tribuna.

I corridoi di salita saranno collocati nella seguente disposizione:

osservando frontalmente, corridoio all'estrema sinistra, 12 posti, corridoio semicentrale, 4 posti all'estrema destra.

N° 24 luci segnapasso in dotazione ad ogni gradino e ad ogni piano in corrispondenza dei corridoi di salita. Le luci dovranno essere a basso voltaggio (12/24V), provviste di protezioni contro gli urti e contro la dispersione luminosa verso il palcoscenico. L'aggiudicatario dovrà predisporre i fori necessari e la fornitura delle lampade a led già montato. Il fornitore dovrà prevedere anche i relativi corrugati, canaline e cablaggio necessario all'alimentazione elettrica delle lampade. Sarà cura di Scuole Civiche di Milano predisporre il collegamento elettrico.

La realizzazione in opera dovrà essere completata entro un periodo di 5 settimane dalla approvazione del progetto definitivo da parte di Scuole Civiche di Milano Fdp.

Fermo restando i costi indicati all'art. 3, si precisa che il corrispettivo comprende tra l'altro e sono a carico dell'aggiudicatario:

- Progetto definitivo a firma di un tecnico abilitato e relazione di calcolo statico

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

- Nolo di idoneo mezzo di sollevamento e opere provvisorie specifiche
- Realizzazione, Fornitura e posa della pedana
- Eventuale chiodatura delle tavole in legno, ove occorre,
- Carteggiatura delle superfici
- interventi di preparazione delle superfici ove necessario,
- l'utilizzo di opere provvisorie,
- cartellonistica relativa alla sicurezza
- Tutte le opere e spese previste e imprevedute necessarie per dare la fornitura completa in ogni parte secondo le prescrizioni tecniche.
- Sono compresi nella fornitura anche tutti i materiali occorrenti a dare le opere complete in ogni loro parte, indipendentemente da errori od omissioni nelle descrizioni delle quantità da parte di Fondazione Milano.
- Trasporti di tutti i materiali in cantiere compreso lo scarico.
- Gli attrezzi e i mezzi d'opera relativi al montaggio della tribuna.
- La presenza, anche saltuaria, di un proprio responsabile per la direzione dei lavori, per tutta la durata di questi, che rappresenterà la ditta verso la D.LL.
- La sorveglianza e la responsabilità dei materiali pervenuti in cantiere sino alla consegna collaudo e certificazioni necessarie per legge (certificazione statica, calcolo della struttura e classificazione dei materiali)
- Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo completa di certificazione inerente la classificazione reazione al fuoco dei materiali e di tutte le certificazioni necessarie all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e nulla osta da presentare alla commissione di Pubblico Spettacolo.

N.B le informazioni tecniche di questo paragrafo sono indicative; il progettista dovrà valutarle e confermarle e se del caso dovrà apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie. Le modifiche saranno valutate nell'offerta tecnica OT1

ART. 5. - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

La realizzazione in opera verrà pianificata concordando con l'Operatore Economico tempi e modi con un minimo di 5 giorni lavorativi di preavviso e comunque dovrà terminare entro e non oltre 15 settembre 2015;

Ogni difformità rispetto a quanto richiesto - fatte salve le eventuali varianti e migliorie offerte in sede di gara e accettate dalla stazione appaltante - potrà essere sanzionata da Fondazione Milano come da penalità indicate dal presente capitolato.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa come previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto .

NOTA BENE Il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere a smontare la tribuna esistente e rimontarla in luogo diverso che sarà indicato da Scuole Civiche di Milano e comunque in un'altra sede in Milano in uso a Scuole Civiche di Milano.

ART. 6. - GESTIONE DELLA FORNITURA – DIRETTORE LAVORI

La gestione del contratto d'appalto sarà curata dalla Responsabile Facility Management in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e con il Direttore Lavori che verrà indicato successivamente per Scuole Civiche di Milano, con la quale l'aggiudicataria si interfacerà; lo stesso pertanto coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica degli stessi.

Il Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da uno o più assistenti da designarsi, specie per il controllo all'esecuzione di prestazioni specialistiche, a cui l'impresa sarà tenuta a far carico, in assenza della direzione dei lavori, per ogni incombenza relativa alla direzione dei lavori stessa.

Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla direzione dei lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Anche l'impresa aggiudicatrice dovrà nominare un proprio responsabile dei lavori, che dovrà seguire in loco ogni fase della fornitura e dovrà dare indicazioni, in coordinazione con il Direttore Lavori di Scm, al personale della società aggiudicatrice.

ART. 7. - OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO (TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale)

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore i seguenti ulteriori oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

1. L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente la fornitura e la posa affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo quale responsabile della richiesta oggetto della presente procedura una persona giuridicamente e professionalmente idonea;
2. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà segnalare o consegnare:
 - a. il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni;
 - b. l'elenco nominativi degli addetti che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori e i rispettivi documenti: fotocopia della carta di identità e/o permesso di soggiorno e fotocopia del libro matricola in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori;
 - c. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto;

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

- d. a richiesta l'appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
 - e. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi;
3. La Fondazione Milano® si intende sempre sollevata dall'aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.
 4. l'aggiudicatario dovrà liberare il cantiere da tutti i materiali di scarto prodotti durante la realizzazione dell'opera e dovrà portare a proprie spese quanto da dismettere presso i centri di smaltimento.

ART. 8. - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri impreveduti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 9. - REFERENTE DEL FORNITORE

L'aggiudicataria, designerà un referente per il contratto a cui Fondazione Milano farà riferimento per tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione all'Ufficio Facility Management e potrà coincidere o meno con il responsabile dei lavori per l'appaltatore.

ART. 10. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Fondazione Milano consegnerà un DUVRI previsionale all'aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque prima dell'esecuzione dei lavori/fornitura.

ART. 11. - TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Il contratto che si intende stipulare è un contratto a corpo.

Il fornitore è vincolato alla propria offerta, mentre Fondazione Milano si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e /o all'inizio dell'esecuzione contrattuale per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Scuole Civiche di Milano e sospendere di conseguenza l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Comunque Scuole Civiche di Milano se non sarà aggiudicataria del Fondi messi a disposizione dal Bando pubblicato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia “ o se questi non saranno sufficienti alla realizzazione di quanto richiesto dalla presente procedura, si riserva la facoltà di non realizzare quanto richiesto dal presente CSA senza che il fornitore aggiudicatario possa sollevare eccezioni.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Scuole Civiche di Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Scuole Civiche di Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 12. - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto sarà stabilito a corpo (40.000,00 euro dedotto il ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta economica, oltre iva - oltre oneri della sicurezza pari a euro 400,00 oltre iva non soggetti a ribasso) per l'intera realizzazione, fornitura e/ o servizi.

Non è prevista la revisione del prezzo

ART. 13. - SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare si segnalano le seguenti:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto

D.P.R. 05-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12-02-2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici - art. 170 Subappalto e cottimo

D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale - Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti).

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Il presente contratto può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell'art. 118 comma 7° del D.Lgs. 163/2006.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.L. 163/06;
2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, le stesse condizioni risultanti dall'aggiudicazione.

- a. L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- b. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- c. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

e. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti;

f. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 ⁽¹⁾.

ART. 14. - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

⁽¹⁾ L. 13/09/1982, n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, **concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione** dell'autorità competente, è **punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.** Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (13).

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10- quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575 .

ART. 15. - RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 16. - PERSONALE**Retribuzione e CCNL**

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare **retribuzione** secondo le **leggi** e i **patti collettivi** e **individuali** applicabili nella sua azienda. L'impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai **Contratti Nazionali di Lavoro** e dagli **accordi locali integrativi** degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell'appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione.

Oneri previdenziali

L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell'impresa impiegati per l'esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi.

ART. 17. - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:

- in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
- nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore dell'impresa individuale mandataria

Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 18. - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

E' previsto il pagamento di un anticipo pari al 20% dell'importo aggiudicato con emissione di fattura alla stipula del contratto, che verrà saldata a 60 giorni ricevimento fattura fine mese tramite bonifico bancario; il pagamento a saldo sarà erogato dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione con emissione di fattura pagabile a 60 giorni ricevimento fattura fine mese tramite bonifico bancario.

a) FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- I riferimenti dell'ordine/contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto altri dati comunicati da Scuole Civiche di Milano);
- numero CIG (codice identificativo gara);
- l'importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione al lavoro effettivamente svolto e adeguatamente descritto in fattura e alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. espressa in sede di gara. Gli importi fatturati verranno, comunque, liquidati a mani della capogruppo- mandataria esclusiva con rappresentanza anche per gli incassi delle imprese riunite, a meno di diversa istruzione della stessa impresa mandataria.

b) - PAGAMENTI

Maturate le condizioni contrattuali e ricevute le fatture, il Responsabile del Procedimento acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico - Documento Unico di Regolarità Contributiva - e calcola l'importo del corrispettivo dovuto.

Si applica l'Art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – il RUP trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

In ogni caso sull'importo delle prestazioni progressivo e al netto delle eventuali ritenute di cui al capoverso precedente è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale**, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso appaltatore, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Fondazione Milano.

ART. 19. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Fondazione Milano non effettuerà pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20. - POLIZZA ASSICURATIVA

RC

1. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.
2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .

RCT - RCO

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'IMPRESA nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'IMPRESA possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Scuole Civiche di Milano e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Scuole Civiche di Milano; la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'IMPRESA.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

5. La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:

A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;

B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;

C. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

Massimali

7. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 1.000.000,00= (tre milioni / 00).

8. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a €. 1.000.000,00= (tre milioni / 00).

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a €. 2.000.000,00= (seimilioni / 00).

Decorrenza e durata

10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

11. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Facility Management di Scuole Civiche di Milano –, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Scuole Civiche di Milano.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

L'appaltatore trasmette al Responsabile dell'Ufficio Facility Management copia della polizza di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione oppure entro la data di esecuzione del primo trasporto.

ART. 21. - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Le fidejussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite **della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo** in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Nel caso di polizze o fidejussioni rilasciate **in via telematica**, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) – se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 22. - CONTROLLI/VIGILANZA

Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre il servizio a controlli/vigilanza, diretti a verificare la qualità e le modalità dei servizi offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal presente capitolato.

ART. 23. - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 200,00 per ogni difformità grave emersa a seguito dei controlli. Per difformità deve intendersi la non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato e/o norme di legge.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

- euro 50,00 per mancanza di reperibilità/giorno del coordinatore del personale operativo messo a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario
- euro 50,00 per ogni mancato utilizzo/giorno, da parte del personale, del tesserino di riconoscimento e dei presidi di sicurezza (a persona e a giorno rilevato);
- 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della fornitura e posa rispetto al termine ultimo concordato.
- 100,00 euro per ogni giorno di non utilizzo da parte del personale della'aggiudicataria dei mezzi di protezione personali (DPI)

Le penali applicate nell'esecuzione del servizio non potranno essere comunque superiori al 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Le contestazioni dovranno essere presentate da Fondazione Milano entro 5 gg lavorativi dalla constatazione dell'inadempimento contrattuale.

Il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 24. - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell' appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 25. - RISOLUZIONE

Fondazione Milano potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'1454 Cod. Civ., in caso di perdurante e grave inadempimento.

ART. 26. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. commissione di plurime violazioni contrattuali che comportassero l'applicazione di penali - tra loro cumulate sull'intero periodo contrattuale - comunque superiori al 10% del valore annuale del contratto.
2. inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3. qualora l'appaltatore effettui o partecipi a transazioni finanziarie - relative al servizio di cui al presente capitolato - da e verso i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni (i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al servizio) senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dal medesimo art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 27. - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano;
- spese che l'appaltatore comprovi di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti; saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui Fondazione Milano sia stata preventivamente informata.

ART. 28. - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il **Foro di Milano**.

ART. 29. - STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 30. - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Capitolato speciale d'appalto – progettazione e realizzazione in opera

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.